

24/11/94

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
ORIENTEERING PINE'

STATUTO

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Orienteering Pinè con sede in Baselga di Pinè via Cesare Battisti nr. 55, telefono 0461/558777.

ART. 2

I colori sociali sono il verde, l'azzurro ed il giallo.

ART. 3

L'Associazione Sportiva nasce a ricordo dell'amico Roberto Plancher. E' apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa con particolare riferimento alla pratica dell'orientamento, sia nella forma estiva che in quella invernale. L'Associazione è affiliata alla F.I.S.O. ed al C.S.I. dei quali esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali.

ART. 4

L'Associazione è composta da Soci effettivi, Soci sostenitori ed atleti.
Sono Soci effettivi coloro i quali hanno i poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.
Sono soci sostenitori coloro i quali aiutano finanziariamente l'Associazione, possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione pur non godendo dell'elettorato passivo e attivo.
Sono soci atleti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa; possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione ma il diritto di elettorato passivo ed attivo è subordinato al compimento del 18° anno di età.
I Soci effettivi possono essere anche atleti.

ART. 5

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, dalle entrate legate all'organizzazione di manifestazioni o corsi, da lasciti e donazioni.

ART. 6

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo, specificando la categoria a cui aspirano appartenere.

ART. 7

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

ART. 8

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

ART. 9

La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce.

ART. 10

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata che dovrà pervenire all'Associazione entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'Associazione si intenderà rinnovata per un altro anno;
- b. per morosità. Il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota entro 1 mese dalla scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'Associazione;
- c. per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il socio radiato non può più essere riproposto.

ART. 11

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 12

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea Generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b. il Presidente;

- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti:

ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 14

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, rispettando quanto previsto dall'articolo 4, i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.

ART. 15

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per l'anno sportivo in corso.

ART. 16

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno.
In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

ART. 17

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci.

ART. 18

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 19

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri (fino ad un massimo di sette), eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Potranno rivestire cariche sociali soltanto coloro i quali non siano incorsi in condanne definitive emanate dall'ordinamento sportivo.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei soci componenti.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

ART. 23

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. proporre l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto;
- c. assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l'attività sociale;
- d. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- e. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f. redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- g. nominare gli istruttori;
- h. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari;
- i. curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

ART. 24

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 25

Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ART. 26

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 c.c.

ART. 28

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione unanime dell'assemblea dei soci effettivi ed atleti.

ART. 29

Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali e dai contributi erogati dagli Enti Pubblici.

ART. 30

Per il miglior conseguimento degli scopi statutari l'Associazione potrà concludere un abbinamento con persona, ente o società accettando di dare pubblicità ai prodotti dell'abbinato e ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.

ART. 31

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 32

L'associazione potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n. 50.

ART. 33

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone elette dall'assemblea le quali provvedono a nominare il Presidente. Quest'ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in via consultiva. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l'assemblea.

ART. 34

La carica di Presidente, di vice-Presidente e di Segretario dell'Associazione è incompatibile con la qualifica di tecnico o istruttore sociale. La funzione di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altra carica comprese quelle tecniche. Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve compensi od onorari dalla Associazione per il suo operare all'interno dell'Associazione stessa. In situazioni particolari ed al fine di garantire il conseguimento degli scopi statutari, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può decidere di operare in deroga al presente articolo.

ART. 35

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio arbitrale costituito da 3 componenti, soci dell'Associazione, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Disciplina ed eventualmente dalla Federazione di appartenenza. La proposta di radiazione di un socio dall'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

ART. 36

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devoluti al Comitato Trentino per l'Orientamento.

ART. 37

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto della Federazione di appartenenza e in difetto di esso alle norme del codice civile in materia di associazione.